

CONVENZIONE

- per la realizzazione del progetto "Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi-residenziali per le persone con ASD" (C.U.P.) E56C18001410001

TRA

La Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, (di seguito denominata "RER") C.F. 80062590379, nella persona del responsabile del Servizio Assistenza Territoriale, Dott. Luca Barbieri, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21, sulla base di quanto disposto dalla DD N. 10927 del 10/07/2018 (approvata con DGR 1154/2018)

E

La Regione Sicilia, Assessorato regionale della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, di seguito denominata "UO 4" - C.F. 80012000826, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, domiciliata per la carica in Palermo, via Mario Vaccaro, n. 5

PREMESSO che:

- L'art. 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del SSN;
- La Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico; L'Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico-scientifico del SSN, ha già coordinato l'elaborazione e la divulgazione della Linea Guida SNLG 21 "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti" nell'ambito del "Programma Nazionale di Ricerca Strategia in Età Evolutiva";
- L'Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico-scientifico del SSN, ha già coordinato l'elaborazione e la divulgazione della Linea Guida SNLG 21 "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti" nell'ambito del "Programma Nazionale di Ricerca Strategia in Età Evolutiva";
- Il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto tramite la stipula di un accordo di collaborazione, approvato con Decreto dirigenziale il 4 dicembre 2015, per la realizzazione del progetto "Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico" con il duplice obiettivo di una stima di prevalenza dei disturbi dello spettro autistico a livello nazionale e la costituzione di una rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l'individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico;
- L'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato in data 26.07.2017 un-Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 29.08.2017 con nota n. 1-1874 per la realizzazione del progetto "I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016" che fissa come data di inizio attività il 21.10.2017 e la scadenza in data 20.10.2019;
- il suddetto Accordo prevede, all'art. 1 comma 1 punto C, attività di supporto al Ministero della Salute ai fini della promozione di progetti di ricerca, coordinati dalle Regioni, riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche e educative prioritariamente nei seguenti ambiti: sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi che assicurino la continuità di cura nell'arco della vita, affrontando specificamente la criticità della transizione dall'età evolutiva all'età adulta; sperimentazione, valutazione e diffusione di idonee soluzioni residenziali e semi-residenziali, corredate dalla previsione di specifici criteri/indicatori che permettano di valutarne appropriatezza e qualità; sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l'integrazione scolastica, la transizione dall'istruzione al lavoro.
- In data 11 settembre 2018 l'ISS ha emanato un decreto con cui il Direttore Generale autorizza

- la pubblicazione di un bando che veda quali destinatari istituzionali le Regioni per le attività previste dall'Art. 1 comma 1 punto C di cui sopra;
- in data 12 settembre l'ISS ha pubblicato un bando destinato alle regioni relativo alle attività di cui sopra;
 - l'I.S.S. in data 17 ottobre 2018 ha approvato ed ammesso a finanziamento tra gli altri, il progetto "Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi-residenziali per le persone con ASD" Codice Unico di Progetto (CUP) E56C18001410001, presentato dalla Regione Emilia-Romagna il cui responsabile scientifico è la dott.ssa Mila Ferri afferente al Servizio Assistenza Territoriale;
 - con Delibera di Giunta Regionale n. 1802 del 29/10/2018 si è proceduto all'approvazione del progetto di cui trattasi e ad autorizzare la Direttrice Generale Cura della persona, Salute e Welfare alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione;
 - in data 21/11/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione di progetto tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Emilia-Romagna (Allegato 1 parte Integrante della presente convenzione);
 - le attività progettuali hanno quale avvio la data di sottoscrizione di cui sopra, vale a dire il 21/11/2018 e hanno quale data di termine il 22/10/2020;
 - la presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra la RER e la Regione Sicilia, al fine della buona conduzione del Progetto, come da Piano esecutivo dello stesso, in coerenza con quanto disciplinato dall'accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Emilia-Romagna;

**CONVENGONO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITA' OPERATIVE
E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. La presente Convenzione è conclusa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti in essere tra la RER, in qualità di ente responsabile, e l'UO 4, in qualità di ente attuatore, delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1).
2. Le parti condividono ed accettano il contenuto del Progetto "Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semi-residenziali per le persone con ASD".
3. L'UO 4 si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della RER le attività progettuali di competenza del progetto.

**Articolo 2
(Durata)**

1. Le attività progettuali hanno quale data di avvio la data di sottoscrizione da entrambe le parti dell'accordo di collaborazione tra ISS e la Regione Emilia-Romagna, vale a dire il 21 novembre 2018 e termineranno il 22 ottobre 2020.
2. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e durata contestuale all'Accordo di collaborazione tra l'I.S.S. e la Regione Emilia-Romagna, pertanto la presente convenzione scadrà il 22 ottobre 2020.
3. L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.

Articolo 3

(Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. Per la RER il referente scientifico del progetto è la Dott.ssa Mila Ferri, afferente al Servizio Assistenza Territoriale - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna; il referente amministrativo del progetto è il Dott. Fabrizio Rubino afferente alla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna.
2. Per l'UO 4 il referente scientifico del progetto è l'ing. Alessandro Maria Caltagirone, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e il referente amministrativo del progetto è il dott. Fabrizio Geraci afferente al Servizio 11 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Articolo 4

(Attività, relazioni e verifiche)

1. L'UO 4 si impegna a:

- portare a termine entro la data di scadenza la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo approvato dall'I.S.S.;
 - trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, **entro 8 giorni** successivi dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, nonché un rendiconto economico finanziarlo che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute;
 - trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, **entro 15 giorni** dalla data fissata per il termine del progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico finanziarlo finale relativo a tutte le spese sostenute.
2. I rendiconti economico finanziari di cui ai precedenti comma dovranno essere redatti sulla base della modulistica allegata all'Accordo di collaborazione tra l'I.S.S. e la Regione Emilia-Romagna, Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione, nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel Progetto, fermo restando che l'I.S.S. rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e che rispettino le indicazioni di cui all'Accordo di collaborazione.
3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere tenuta agli atti dalla UO 4 che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta della RER entro **6 giorni** dalla richiesta stessa.
4. Nell'ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dall'I.S.S. o dalla RER, l'UO 4 dovrà fornire tempestivamente a RER le integrazioni e i chiarimenti necessari.
- 5 Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa.
6. Il piano finanziario relativo al progetto, potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione dell'I.S.S. che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione compete alla RER e dovrà essere presentata all'I.S.S. entro gli ultimi 90 giorni della data di fine validità della presente Convenzione.

Articolo 5 **(Modalità di erogazione del finanziamento)**

1. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la RER erogherà alla UO 4 la quota di finanziamento di spettanza, pari ad Euro 180.000,00 (centottantamila/00), quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari presentati.

2. L'UO 4 dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento di cui al primo comma sarà erogato alla UO 4, subordinatamente all'effettivo accredito nel Bilancio regionale delle rate da parte del ISS, secondo le modalità di seguito riportate:

- 20%, pari ad **Euro 36.000,00** (trentaselmila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa e da eventuale ulteriore documentazione necessaria;
- 40 %, pari ad **Euro 72.000,00** (settantaduemila/00) dopo 12 mesi dall'inizio delle attività, di cui all'art.2, successivamente alla valutazione positiva da parte dell'I.S.S. dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'art.4, e subordinatamente alla verifica, che le somme già pagate e/o impegnate sono almeno pari al 20% dell'intero importo finanziato all'UO 4;
- 40% pari ad **Euro 72.000,00** (settantaduemila/00) come saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte dell'I.S.S della relazione tecnica e del rendiconto finanziario finali.

4. In caso di valutazione negativa da parte dell'I.S.S. della documentazione di cui all'art. 4 (i rapporti tecnici e i rendiconti economico finanziari), la RER sosponderà l'erogazione del finanziamento.

5. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione del finanziamento da parte dell'ISS determinerà, contestualmente l'esonero, temporaneo o definitivo, della RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per l'UO 4.

6. Qualora l'ISS non valutasse positivamente le relazioni di cui all'art.4, l'UO 4 si impegna a restituire alla RER le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.

7. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente convenzione

Articolo 6 **(Norme di gestione)**

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo già erogato e non utilizzato (risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata) dovrà essere restituito alla RER.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture.

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature,

limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Art. 7 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)

1. I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'UO 4 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'Ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico della UO 4 ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all'art.4 al responsabile scientifico della RER.

È fatto comunque obbligo all'UO 4 di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla RER in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dall'ISS.

Senza preventiva autorizzazione dell'ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la UO 4 non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

Articolo 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)

1. Le parti s'impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 8 (Risoluzione)

1. Costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione l'accertamento da parte dell'I.S.S. e/o della Regione Emilia-Romagna che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità della convenzione.

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili all'UO 4 che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la RER intimi per Iscritto all'UO 4, a mezzo posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

3. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, l'UO 4 ha l'obbligo di provvedere, entro quaranta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

Articolo 9
(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguitamento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Articolo 10
(Controversie)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
2. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Bologna.

Articolo 11
(Registrazione)

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Articolo 12
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia all'Accordo di collaborazione tra il I.S.S. e la RER e rispettivi allegati.

La presente convenzione, composta da 12 articoli è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale
(Dott. Luca Barbieri) *

Per la Regione Sicilia
Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) *

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82